

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 21/12/2017

N° Delibera: 22

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO COME DETERMINATO DALLA DELIBERA C.C. N. 25 DEL 12.12.2011 E SUCCESSIVE DELIBERE DI MODIFICHE TARIFFARIE.

L'anno duemiladiciassette addi ventuno del mese di Dicembre alle ore 12:20 nella sala delle adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:

N°	Cognome Nome	Qualifica	P/A
1	GAUDIOSO DIONIGI	SINDACO	Presente
2	BUONO PAOLINO	PRESIDENTE	Presente
3	BUONO PIETRO	CONSIGLIERE	Assente
4	BUONO SERGIO	CONSIGLIERE	Presente
5	DI COSTANZO DANIELA	CONSIGLIERE	Presente
6	DI MEGLIO ANIELLO	CONSIGLIERE	Presente
7	DI MEGLIO CLOTILDE	CONSIGLIERE	Presente
8	DI MEGLIO MARIO	CONSIGLIERE	Presente
9	DI MEGLIO RAFFAELE	CONSIGLIERE	Presente
10	DI SCALA MARIA GRAZIA	CONSIGLIERE	Presente
11	LOMBARDI GEMMA	CONSIGLIERE	Presente
12	MANGIONE EMANUELA	CONSIGLIERE	Presente
13	VACCA ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente

Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO

Il Presidente Dott. PAOLINO BUONO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'oggetto.

Il Presidente pone in discussione il punto n. 1 all'o.d.g..

Il Sindaco precisa che, d'accordo con gli altri Comuni dell'Isola, si è deciso di uniformare la tassa di soggiorno, soltanto il Comune di Casamicciola non ha aderito. Ci si è confrontati anche con gli albergatori.

Interviene il Dott. Mattera Luigi che relaziona in merito.

Il Cons. Di Scala chiede se la tariffa sia stata raddoppiata.

Il Cons. Di Meglio Mario fa notare che dalla delibera si capisce che parte dei proventi dovrebbero essere utilizzati per l'assunzione di vigili stagionali ma il Comune ha affidato il servizio di controllo a ditta esterna e comunque d'estate, quando le scuole sono chiuse, non sembrano necessari.

Barano con i proventi, contrariamente agli altri Comuni, ha fatto poco. Uniformarsi agli altri Comuni per Barano è penalizzante. Inoltre chiede perché non è stato previsto un portale per l'acquisizione dei dati in tempo reale.

Il Sindaco precisa che per l'assunzione di vigili stagionali ci sono percentuali da rispettare. Per quanto riguarda la sentieristica va rilanciata e per marzo i sentieri dovrebbero essere pronti sia per quanto riguarda la pulizia che la sicurezza.

Il Cons. Di Meglio Aniello dà lettura di un suo intervento e lo consegna agli atti.

Il Cons. Di Scala condivide quanto detto dal Cons. Di Meglio Mario e precisa che è stata presentata una interrogazione per sapere quanto incassato negli anni passati come imposta di soggiorno e come sono stati impegnati. Inoltre non trova legittima la previsione dell'assunzione di vigili stagionali. Ritiene poco opportuno l'aumento della tassa specialmente perché si sta appena uscendo dal terremoto. Pertanto preannuncia voto contrario.

Non essendoci altre richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti il Presidente pone ai voti l'approvazione della proposta agli atti.

Eseguita la votazione si ottiene il seguente esito:

PRESENTI 12

VOTI CONTRARI 4 (GRUPPO MINORANZA)

VOTI FAVOREVOLI 8

Il Presidente pone, altresì, ai voti la immediata eseguibilità dell'atto e si ottiene il medesimo esito.

Per l'effetto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs.14.03.2011 n.23 "Disposizioni in materia di federalismo municipale" – all'art.4, è stata introdotta la possibilità per i Comuni di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo e sino alla misura massima consentita dalla legge;

Vista la Legge n.96 del 21 giugno 2017, di conversione del D.L.n.50/2017 (c.d. manovra correttiva), che al comma 7, art.4, concede agli enti locali la facoltà di istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno nel 2017 sia in deroga alla sospensione (per il 2016 e 2017) di efficacia delle deliberazioni in cui si prevedono aumenti che alla data fissata dalle leggi statali per l'approvazione del bilancio di previsione quale termine perentorio per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote per l'anno di riferimento;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 12.12.2011 con la quale veniva istituita l'imposta di soggiorno così come previsto dall'art.4 del D. Lgs. 14.03.2011 n.23, a carico dei non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Barano d'Ischia, e con cui veniva approvato il relativo regolamento;

Vista le delibere di G.M. n. 60 del 25/05/2012, n. 43 del 18/04/2013 e n. 24 del 04/03/2015, con cui sono state aggiornate le tariffe dell'imposta in questione;

Verificato che, in seguito a diversi incontri istituzionali con le altre Amministrazione isolane, è intenzione di questo Ente uniformare il regolamento, le tariffe nonché il periodo di applicazione dell'imposta di soggiorno a quelli della maggior parte degli altri Comuni dell'Isola d'Ischia;

Considerato che il gettito d'imposta dovrà essere destinato a finanziare interventi riguardanti attività di promozione turistica e in particolare:

- interventi riguardanti attività volte ad incrementare la sicurezza del territorio ivi compresa l'assunzione di vigili stagionali;
- interventi riguardanti attività di promozione turistica;
- interventi riguardanti la manutenzione del territorio;
- interventi riguardanti la tenuta e la manutenzione delle pinete comunali;

Sentite le Associazioni di categoria, riunitesi in data 24/11/2017;

Vista la normativa vigente in materia;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (gruppo di minoranza)

DELIBERA

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono per riportate anche se materialmente non trascritte:

- di modificare il regolamento dell'imposta di soggiorno, così come approvato con delibera di Consiglio comunale n. 25 del 12/12/2011, secondo il nuovo schema di regolamento che si allega alla presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che il periodo di applicazione dell'imposta di soggiorno decorra dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno con le seguenti distinzioni tariffarie:

- dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° novembre al 31 dicembre secondo le tariffe di seguito indicate:

DESCRIZIONE	TARIFFA AL GIORNO PER PERSONA
Case e appartamenti	0,50
Agriturismo	1,00
Bed and Breakfast	1,00

STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE	TARIFFA AL GIORNO PER PERSONA
Affittacamere	1,00
Case e appartamenti per vacanze	1,00
Case per ferie	1,00

RESIDENZE TURISTICHE ALBERGHIERE E CAMPEGGI	TARIFFA AL GIORNO PER PERSONA
1 stella	1,00
2 stelle	1,00
3 stelle	1,00
4 stelle	1,50
5 stelle	2,00

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	TARIFFA AL GIORNO PER PERSONA
1 stella	1,00
2 stelle	1,00
3 stelle	1,00
4 stelle	1,50
5 stelle	2,00

- dal 1° aprile al 31 ottobre secondo le seguenti tariffe:

DESCRIZIONE	TARIFFA AL GIORNO PER PERSONA
Case e appartamenti	1,00
Agriturismo	2,00
Bed and Breakfast	2,00

STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE	TARIFFA AL GIORNO PER PERSONA
Affittacamere	2,00
Case e appartamenti per vacanze	2,00
Case per ferie	2,00

RESIDENZE TURISTICHE ALBERGHIERE E CAMPEGGI	TARIFFA AL GIORNO PER PERSONA
1 stella	2,00
2 stelle	2,00

3 stelle	2,00
4 stelle	3,00
5 stelle	4,00

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	TARIFFA AL GIORNO PER PERSONA
1 stella	2,00
2 stelle	2,00
3 stelle	2,00
4 stelle	3,00
5 stelle	4,00

- di approvare le tariffe di cui sopra;
- di stabilire che l'imposta di soggiorno, limitatamente all'annualità 2017, è introdotta con decorrenza 28 dicembre 2017;
- di stabilire che i proventi derivanti dal gettito dell'imposta di soggiorno vengano destinati a:
 - interventi riguardanti attività di promozione turistica;
 - interventi riguardanti attività volte ad incrementare la sicurezza del territorio ivi compresa l'assunzione di vigili stagionali;
 - interventi riguardanti la manutenzione del territorio;
 - interventi riguardanti la tenuta e la manutenzione delle pinete comunali;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n. 267/2000.

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
NEL COMUNE DI BARANO D'ISCHIA**

Art.1- Oggetto del Regolamento	2
Art.2 - Presupposto dell'imposta	2
Art. 3 - Soggetto attivo.....	2
Art. 4 - Soggetto passivo	2
Art. 5 - Esenzioni	2
Art. 6 - Obblighi di comunicazione	2
Art. 7 - Versamenti	3
Art. 8 - Disposizione in materia di accertamento	3
Art. 9 - Sanzioni	3
Art. 10 - Riscossione coattiva.....	3
Art. 11 - Rimborsi	4
Art. 12 - Contenzioso	4
Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali.....	4

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Barano d'Ischia nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e delle disposizioni contenute dall'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e ss.mm.ii.

Articolo 2

Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive all'aria aperta (campeggi, aree attrezzate per sosta temporanea), agriturismi, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere, alberghi e case private situati nel territorio del Comune di Barano d'Ischia nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno solare.

2. L'imposta si applica per un periodo massimo di sette pernottamenti, purché consecutivi ed effettuati nella medesima struttura.

Articolo 3

Soggetto attivo

Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Barano d'Ischia.

Articolo 4

Soggetto passivo

Il soggetto passivo dell'imposta è colui che pernotta nelle strutture indicate nell'articolo 2 e che non risulta iscritto nell'anagrafe comunale di Barano d'Ischia.

Articolo 5

Esenzioni

Sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno le seguenti categorie:

- a. minori di età;
- b. gli appartenenti alle forze dell'ordine in servizio sul nostro territorio inviati dalle Autorità di Polizia per potenziare l'organico in considerazione dell'afflusso turistico o in caso di calamità naturali;

- c. le persone ospitate gratuitamente in relazione alle iniziative patrocinate dai Comune e svolte in collaborazione con le associazioni di categoria;
- d. i soggetti con invalidità al 100% con indennità di accompagnamento erogata da INPS e INAIL e relativo accompagnatore, previa esibizione della documentazione da rilasciare in copia alla struttura ricettiva.

Articolo 6

Obblighi di comunicazione

I gestori delle strutture ricettive del Comune di Barano d'Ischia sono tenuti ad informare, in appositi spazi e sui propri siti informatici, gli ospiti sulle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno e sulle relative tariffe.

I gestori delle strutture ricettive del Comune di Barano d'Ischia sono tenuti a dichiarare all'Ufficio Tributi del Comune di Barano d'Ischia il numero di soggetti che hanno pernottato presso le proprie strutture entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese nonché il relativo periodo di permanenza con indicazione di quelli esenti, ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, con le allegate certificazioni.

Per periodi di pernottamento che comprendono due differenti mesi, si considera il mese in cui il soggetto deve effettuare il versamento.

Articolo 7

Versamenti

I soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della strutture ricettiva presso la quale hanno pernottato. Questi provvedono alla riscossione della stessa, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Barano d'Ischia.

Il gestore della struttura ricettiva riversa al Comune di Barano d'Ischia gli importi riscossi, entro il giorno quindici del mese successivo a quello nel corso del quale ha incassato le somme, mediante pagamento in favore dello stesso Comune di Barano d'Ischia sul conto corrente postale n. 92672690 – IBAN IT43 K076 0103 4000 0009 2672690.

Articolo 8

Disposizioni in tema di accertamento

Il Comune può richiedere, in qualsiasi momento, ai soggetti passivi nonché ai gestori della struttura ricettiva, l'esibizione ed il rilascio di atti e documenti nonché la compilazione di questionari ed ogni altra informazione utile alla verifica del corretto adempimento fiscale. I soggetti passivi e gestori delle strutture ricettive devono ottemperare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il Comune può, altresì, effettuare accessi sia direttamente presso i soggetti passivi di cui all'art. 4, che presso le strutture di cui all'art.2 del presente regolamento tramite il personale dipendente, Polizia Municipale ed anche a mezzo di personale dipendente autorizzato dai soggetti affidatari di cui agli artt. 52 e 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 previa comunicazione da notificare almeno cinque giorni prima della data dell'accesso.

Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii.

I poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, comprese le facoltà di sottoscrivere, tra l'altro, richieste, questionari, preavvisi di accesso, avvisi di accertamento, ingiunzioni di pagamento e provvedimenti di rimborso, competono al Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi Locali.

In ogni caso, non si fa luogo ad accertamento per importi complessivi dell'imposta pari o inferiori ad euro quindici.

Articolo 9

Sanzioni

Le violazioni di cui al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.000,00 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 10

Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata ai soggetti di cui agli articoli 52 e 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dalla normativa vigente.

Articolo 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute è disposto dal Responsabile dell'Ufficio Tributi su richiesta o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e deve essere prodotta entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento. Il Comune provvede a riconoscere il rimborso con provvedimento da adottare entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici

Articolo 12

Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie al sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13

Disposizioni transitorie e finali

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 28 dicembre 2017.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Dott. PAOLINO BUONO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni AMODIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
dal 22/12/2017 al 6/01/2018

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni AMODIO

ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo.

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni AMODIO

INVIO AL DIFENSORE CIVICO

La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000.

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni AMODIO